



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Torino

P₂₀₂₃. 10011 / AG / MAG / 2023

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO N. 4 / 2023

ORD. SERV. N° 58/2023

oggetto: **concordato in appello. Criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del Pubblico Ministero in udienza.**

Il Procuratore Generale reggente,

premessso che:

l'art. 34 del Decreto Legislativo n. 150/2022 ha radicalmente innovato l'istituto del concordato in appello, imponendo la fissazione di nuovi criteri generali idonei a orientare la valutazione dei magistrati del Pubblico Ministero in udienza e quindi di modificare i criteri stabiliti nel vigente Provvedimento Organizzativo Generale;

la riforma della disciplina del concordato appare finalizzata ad incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, consentendo di superare due gradi di giudizio (tenendo conto dell'orientamento restrittivo della Corte di cassazione in materia di ammissibilità del ricorso nei confronti della sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p.);

la novella ha eliminato tutte le preclusioni, sia oggettive sia soggettive, già previste dal secondo comma dell'articolo 599 *bis* c.p.p. (interamente abrogato), per cui oggi è possibile concordare la pena anche per i gravi delitti indicati nell'elenco dell'abrogato comma 2, nonché per gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza;

occorre contemperare il fine di realizzare una tendenziale uniformità nell'apprezzamento delle proposte con la circostanza che il sostituto procuratore generale, in forza del principio di autonomia del pubblico ministero in udienza, sancito dall'articolo 53 primo comma c.p.p. è il soggetto cui compete la decisione in ordine al concordato;

tenuto conto di quanto deciso dell'assemblea generale dell'ufficio tenutasi in data 29.11.23;

sentiti i Procuratori della Repubblica del distretto nel corso della riunione tenutasi in data 9.11.23;

evidenziato che il comma 4 dell'articolo 599 *bis* c.p.p. dispone per il Procuratore Generale il potere-dovere di indicare criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, pur facendo salva l'autonomia del pubblico ministero dell'udienza;

che non si è ritenuto di dover indicare criteri specifici relativamente ai reati "ex ostativi", per cui **indica i seguenti criteri** relativamente a ogni tipologia di reato:

in linea generale, si raccomanda di valutare con particolare attenzione i casi in cui la nuova determinazione della pena comporti la possibilità per il condannato di ottenere la sospensione condizionale della pena o una pena sostitutiva e i casi in cui l'accordo abbia per oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto, anche con riferimento ad aggravanti ad effetto speciale;

nella valutazione delle istanze verranno considerate positivamente attività riparatorie, riconciliative e risarcitorie (purché documentate, concrete e adeguate) attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello;

con riferimento alla deduzione della pena, in caso di giudizio ordinario si escludono tendenzialmente i casi in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre un quarto della pena applicata con la sentenza di primo grado; in caso di giudizio abbreviato si esclude tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione pari a un sesto della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflativo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (un sesto di riduzione in caso di mancata impugnazione); quest'ultimo limite si applicherà per i processi per i quali è applicabile tale norma, cioè gli appelli proposti a partire dal 1 gennaio 2023;

nel caso in cui in un procedimento vi siano più posizioni, si esclude tendenzialmente il concordato se non vi è accordo per tutte (salvo che le posizioni siano indipendenti tra loro);

nel caso di concordati che prevedano una pena sostitutiva si esclude il consenso nel caso sia previsto il lavoro di pubblica utilità superiore all'anno;

se il Sostituto Procuratore Generale di udienza ritenga che il caso concreto meriti il superamento di tali criteri, dovrà riferire il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale ai fini dell'apposizione del visto di conoscenza o comunque informarlo per le vie brevi, indicando nel concordato di aver sentito la dirigenza;

nel caso in cui la richiesta di concordato sia stata presentata prima della predisposizione del calendario di udienza, il magistrato che seguirà tutta la procedura di cui all'art. 599 bis sarà quello di turno il giorno di presentazione dall'istanza;

al fine di consentire ai magistrati dell'ufficio una valutazione approfondita sarà cura della segreteria acquisire il certificato penale dell'imputato e, se possibile, per i reati di maggiore allarme sociale, il certificato dei carichi pendenti del Tribunale del luogo del commesso reato, da trasmettere al sostituto procuratore contestualmente alla domanda di concordato.

La presente direttiva entrerà in vigore dalla data odierna.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto:

Ai Magistrati della Procura Generale in sede;

Al Dirigente Amministrativo, anche per i provvedimenti di sua competenza e per la diffusione alle articolazioni amministrative ed ai Servizi interessati e coinvolti;

al Presidente della Corte di Appello di Torino;

Ai presidenti di sezione della Corte di Appello di Torino;

Ai Procuratori del distretto;

Ai Presidenti dei consigli degli ordini degli Avvocati del distretto;

Ai Presidenti delle Camere penali.

Il presente provvedimento organizzativo verrà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino

Torino, 13 dicembre 2023

Il Procuratore Generale reggente
Sabrina Nocci

